

STATUTO

**VIDA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEMILONE PZ VIA
GIACOMO MATTEOTTI 71
Numero REA: PZ - 149909
Codice fiscale: 01995210760
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Montemilone (PZ), la Società cooperativa denominata

"VIDA - Società Cooperativa Sociale - ONLUS - Impresa Sociale"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2047 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico e organizzando la propria attività al fine della produzione e dello scambio di servizi di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155.

La cooperativa sociale, pertanto, riveste la qualifica di "Impresa Sociale" ai sensi di legge, prevedendo nel presente statuto, come meglio specificato in prosieguo, la redazione del bilancio sociale secondo quanto dettato dall'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 155/2006, nonché forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 155/2006; il tutto senza necessità di prevedere il divieto assoluto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in via indiretta, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 155/2006, inapplicabile alle cooperative sociali.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con il territorio e le Istituzioni Pubbliche.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa si pone come veicolo di coesione favorendo l'inserimento lavorativo anche delle persone svantaggiate e promuovendo inclusione sociale.

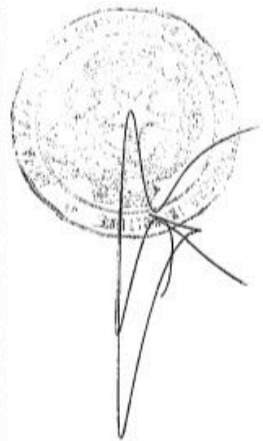
La cooperativa in un'ottica di innovazione mira a stimolare il progresso e l'investimento sociale, anche attraverso il processo di *empowerment*.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordina-

60715
24839

ALLA -
REP N
RACCOM



[Handwritten signature]

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

mento e all'integrazione con altri soggetti imprenditoriali, con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, mediante l'adozione di gestioni separate - sia a livello organizzativo che economico -, si propone di svolgere sia le attività di tipo "A" che quelle di tipo "B" previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

Più precisamente, la cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, le seguenti attività:

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa intende realizzare gli scopi sociali attraverso la gestione di servizi e progetti finalizzati alla promozione sociale e umana e all'inclusione sociale dei cittadini, proponendosi il perseguimento per i propri soci, siano essi lavoratori, volontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori condizioni economiche, sociali, professionali, espressione delle proprie potenzialità e sensibilità sociali, nonché provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza, applicando i principi e i metodi della cooperazione e della mutualità.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Cooperativa è investita di ogni e più ampia facoltà e, fra l'altro, potrà stipulare atti, convenzioni con privati e con enti pubblici, partecipare a gare di appalto, assumere obbligazioni, concedere garanzia e effettuare operazioni immobiliari e finanziarie, promuovere e sviluppare l'erogazione dei servizi sociali a domanda collettiva, con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

In conformità dell'art. 1, comma 1, lettera a) e b) della Legge 381/91, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di svolgere la propria attività attraverso

- la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare, in relazione a ciò, la cooperativa può promuovere, progettare, gestire, e svolgere stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi (in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere), anche attraverso l'acquisizione di accreditamenti, abilitazioni ed autorizzazioni private e/o pubbliche, le attività di seguito indicate.

Attività tipo A:

- Attività di servizio sociale;
- Attività di formazione e aggiornamento rivolte ai propri soci e lavoratori e ad altre cooperative o istituzioni interessate ai suddetti interventi;
- Promozione e sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale;
- Attività di ricerca e di intervento in ambiti istituzionali e territoriali con riferimento

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

alla soddisfazione di bisogni di assistenza materiale e transmateriale degli assistiti degli Enti Locali e pubblici: dal sostegno domestico al servizio socio-sanitario, dalla terapia psico sociale all'intervento riabilitativo, dalla teleassistenza al telesoccorso, alla ricreazione in tutte le sue forme, oltretutto ogni altra forma di valorizzazione per il recupero delle risorse umane dei soggetti emarginati e svantaggiati;

- Servizi socio-sanitari a domanda collettiva, in particolare:

* servizi di assistenza domiciliare: attività di tipo assistenziale, socio-sanitaria, sanitaria (infermieristica, farmaceutica, riabilitativa, medica) a carattere domiciliare oppure realizzate presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; servizi residenziali (Case Protette, RSA, Comunità Alloggio, Case Famiglia, Gruppi Appartamento, Case di Riposo), semiresidenziali (Centri diurni e/o notturni, servizi per l'Alzheimer) e dormitori di ogni tipo rivolti a minori a rischio e con disturbi del comportamento, anziani fragili o non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, persone in condizioni di disagio psichico o de-istituzionalizzate e provenienti dagli OPG, disabili fisici e psichici, persone svantaggiate e a rischio di disagio psicosociale, infermi, immigrati, nomadi, persone con problemi di dipendenza;

* servizi di assistenza, accompagnamento e sostegno alle categorie di cui ai punti precedenti anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite, case di riposo o luoghi di villeggiatura;

* servizi assistenziali ed integrati, socio educativi, infermieristici, riabilitativi, specialistici, di animazione territoriale e scolastica;- attività di trasporto scolastico e di trasporto sociale rivolto a cittadini disabili ed anziani non autosufficienti che non sono in grado di recarsi autonomamente e/o con familiari impossibilitati ad effettuare l'accompagnamento nelle seguenti strutture: centri diurni, centri di socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica o convenzionata; presidi ospedalieri e ambulatori in cui effettuare visite ed esami specialistici per gli anziani ospiti delle R.S.A.; scuole medie superiori e/o di formazione professionale; per l'attuazione di progetti per inserimenti socio-terapeutici; per recarsi alle urne per consultazioni elettorali, qualora non siano disponibili risorse di rete; nonché a beneficio di persone prive di assistenza familiare e in condizioni economiche disagiate, per le quali è prevista la possibilità di trasporti occasionali ed eccezionali su valutazione e proposta del servizio sociale professionale;

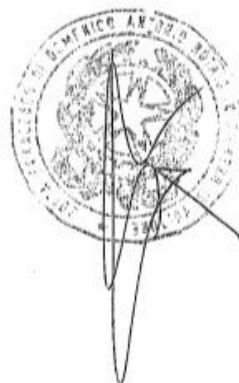
- servizi sociali socio-sanitari a domicilio per la cura della persona attraverso l'integrazione dei livelli assistenziali ospedaliero e territoriale (assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale), per servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, anche di tipo sperimentale, per la fornitura e gestione di personale di segreteria e specialistico, per servizi di divulgazione farmaceutica, sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti, sopralluogo sui luoghi di lavoro, informazione e formazione, medicina preventiva delle attività lavorative; il tutto fornendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa integrale dei citati servizi;

- servizi integrati per la gestione dei centri diurni, comunità alloggio, studi professionali, poliambulatori, centri polifunzionali e polistudio, residenze ricovero e simili;

- assistenza specialistica scolastica agli alunni portatori di disabilità;

- realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo alle persone provenienti da paesi esteri, apolidi e richiedenti e/o titolari di protezione internazionale;

- organizzazione di corsi di alfabetizzazione per cittadini migranti, gestione di centri



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

di accoglienza e sportelli informativi per cittadini extracomunitari;
- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero;
- servizi socio-educativi per l'infanzia e la prima infanzia, quali ludoteche, centri estivi, nidi d'infanzia, sezioni primavera, servizi integrativi per l'infanzia, quali spazi gioco, baby parking, nidi familiari/domiciliari;
- servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, negli istituti comprensivi pubblici e privati, negli ospedali e presso gli enti che ne fanno richiesta;
- servizi e interventi per il recupero e la prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze, con particolare riguardo alle nuove forme di dipendenza (new addiction);

Attività di tipo B:

- servizi di supporto e consulenza operativa, attività commerciale e quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ad altre cooperative e per migliorare la loro efficacia operativa e favorire il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali, ferma l'esclusione di ogni scopo di lucro;
- gestione, per conto proprio o di terzi, di progetti di formazione professionale e/o di orientamento e/o inserimento professionale, programmi aziendali e/o iniziative ed interventi diretti ad usufruire di opportunità di finanziamenti pubblici e/o privati, nonché attività di carattere didattico e di selezione del personale nell'ambito dei medesimi progetti ed interventi;
- promozione, progettazione e gestione di indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo ed al miglioramento delle fasce deboli in genere;
- servizi di lavanderie, stirerie e tintorie per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;
- servizio di mensa scolastica, ristorazione collettiva e catering, fornitura pasto a domicilio;
- servizi formativi ed informatici di tipo socio-sanitario e non, software, servizi di supporto amministrativo, di front-office e segreteria; di prenotazione telefonica e call center; di centri unici di prenotazione; di data-entry ed archiviazione elettronica, di gestione di archivi condivisi, di telemedicina, telesoccorso, di segreterie centralizzate per ricezione-controllo on line-prenotazioni, consulenza tecnica ed informatica, di informazione pubblica e consulenza per favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone diversamente abili e di giovani provenienti dall'area dell'emarginazione sociale; gestione di banche dati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- realizzare e gestire attività turistiche, di promozione dell'ambiente, di prodotti tipici locali, fattorie didattiche e sociali, case vacanze e country house, accoglienza turistica rurale, con particolare riguardo alla domanda di turismo di persone e soggetti esclusi e marginalizzati dal turismo tradizionale, di persone e soggetti con bisogni speciali, di fasce deboli e a rischio di esclusione sociale;
- attività finalizzate allo sviluppo del turismo sociale e responsabile, in particolare:
* la fornitura di servizi e attività rivolte al sostegno e sviluppo al turismo, alla fruizione di beni storici, artistici e culturali, alla valorizzazione e tutela ambientale;
* la fornitura di servizi turistici integrati (informazioni, visite guidate, etc.);
* la fornitura di servizi di marketing turistico, anche attraverso la gestione e l'uso di strumenti informatici e reti telematiche, Internet, etc.;

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

* la promozione di attività di intermediazione turistica, anche attraverso la conduzione e realizzazione di agenzie di viaggio, nel rispetto della normativa vigente in materia;

* conduzione e gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo alberghiero, extra alberghiero e residenziale;

* promozione, realizzazione e gestione di impianti ricettivi per il turismo, parchi, aree verdi attrezzate, campeggi, ostelli, villaggi turistici, borghi albergo;

- organizzazione, gestione e coordinamento di agenzie di viaggi e turismo, compagnie aeree, aziende ferroviarie, catene alberghiere, hotel, nonché collaborazione con le medesime strutture per l'erogazione di servizi turistici, di accompagnamento, di informazione, di intermediazione tra domanda e offerta, di promozione, di commercializzazione, sia in Italia che all'estero, anche a scopo di valorizzazione del turismo regionale;

- servizi di pre stampa, stampa tipografica ed editoria (ad esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione pubblicitaria, servizi di creazione e sviluppo pubblicitario di pagine web, di concessione di spazi pubblicitari, produzione, realizzazione e diffusione di pubblicità, di grafica pubblicitaria ed in genere relativi all'organizzazione e gestione della pubblicità, servizi audio-video o fotografici, in nome proprio e/o per conto di enti pubblici e/o privati;

- servizi di traduzione ed interpretariato;

- promuovere e gestire attività commerciali di beni alimentari e non alle migliori condizioni di mercato, finalizzate anche al contrasto della povertà, sviluppando il consumo critico e favorendo l'accessibilità a prodotti e beni di qualità. In particolare, si intende realizzare operazioni di commercio all'ingrosso e al dettaglio, nel settore agro-alimentare, valorizzando le produzioni nazionali e locali tipiche e i prodotti del commercio equo e solidale, seguendo i seguenti principi:

* promuovere e sviluppare il concetto di solidarietà ambientale quale criterio guida nella selezione dei prodotti, privilegiando i rapporti con i produttori rispettosi dell'uomo, delle condizioni di lavoro e dell'ambiente;

* promuovere e favorire gli approvvigionamenti dai produttori locali al fine di ridurre l'inquinamento e lo spreco energetico di trasporto;

* garantire ed offrire prezzi di vendita vantaggiosi per la comunità mediante l'abbattimento dei costi indiretti, quali, per esempio, trasporto, intermediazione, pubblicità ed imballaggio;

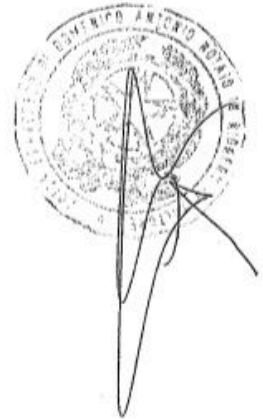
* preferire i prodotti ecologici e biologici e/o quelli garantiti da certificazione di qualità e non O.G.M.;

* accorciare la filiera distributiva eliminando inutili interposizioni.

A tal fine la Cooperativa potrà promuovere marchi e gruppi di acquisto, nonché promuovere e realizzare direttamente o tramite le strutture socie operazioni commerciali all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti agro-alimentari e di largo consumo, curare direttamente o attraverso strutture socie, il trasporto, la distribuzione e la vendita dei prodotti;

- gestione di magazzini; gestione di archivi, catasti, ludoteche, biblioteche, mediateche, servizi di tipo culturale;

- organizzazione e gestione di attività nel campo della ristorazione collettiva, della somministrazione di alimenti e bevande, anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, direttamente o tramite le strutture associate. Consideran-



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

do tra tali attività:

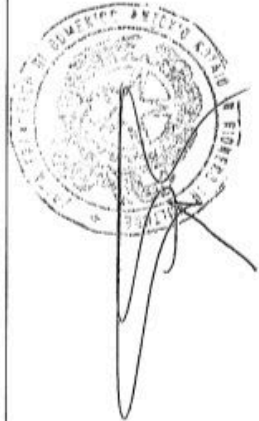
- * somministrazione di alimenti e bevande tramite gestione diretta di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, birrerie con o senza cucina, rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio, bar;
- * servizi di ristorazione self service;
- * gestione di ristoranti, bar e caffè, circoli sociali, incluso attività di intrattenimento e spettacolo;
- * bottiglierie ed enoteche con somministrazione, gelaterie, forniture di pasti preparati;
- * prestazioni di servizi aventi ad oggetto la fornitura e la somministrazione di alimenti e bevande presso terzi, in esecuzione di contratti di appalto;
- * somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti, anche in esecuzione di contratti di appalto o di apposite convenzioni; somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività;
- organizzazione e gestione di attività nel campo dell'educazione ambientale e sociale per attività finalizzate al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente e delle reti sociali di comunità;
- servizi di raccolta, stoccaggio, riciclaggio di rifiuti ed attività di compostaggio; servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e azioni utili all'ambiente e allo sviluppo compatibile; smaltimento di rifiuti speciali; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia;
- servizi cimiteriali;
- servizi domestici e familiari in genere, ivi compresi i servizi di pulizia e manutenzione di ambienti interni ed esterni, facchinaggio, disbrigo pratiche;
- attività di pulizia generale e speciale, civile, industriale, ospedaliera e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori e alloggi collettivi, pulizia e riordino mensa, disinfestazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane; servizi di sgatteria;
- servizi di custodia e vigilanza non armata, portierato, portineria, guardiana e sicurezza, servizi di guardaroba; servizi di pubbliche affissioni;
- raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime e seconde a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifiche; attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazione, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizie degli arenili); gestione impianti a biogas e per la riproduzione di compost;
- gestione e arredo urbano, parcheggi ed autorimesse a raso e coperte, esecuzione e manutenzione di aree verdi e aree pubbliche, sfalcio erba, riserbo, giardinaggio;
- piccoli lavori di manutenzione ordinaria (idraulica, pitturazione, muratura, elettronica) di strutture pubbliche private;
- organizzazione e gestione di laboratori di ceramica, falegnameria, informatica, cu-

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

cina, taglio e cucito, realizzazione di oggetti vari, attività in genere finalizzate alla socializzazione e all'apprendimento di capacità di vario tipo;

- attività produttive sulla base di riciclaggio di alluminio, carta, motori, cavi elettrici, computer, metalli, pvc, vetro, plastica, toner, materiali per ufficio;
- promozione del tema dello sviluppo economico sostenibile - green economy - e gestione di attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- organizzazione di manifestazioni, meeting, convegni, gestione eventi musicali;
- distribuzione volantini e materiali pubblicitario;
- gestione di impianti sportivi; gestione di palestre, centri attività motoria, piscine, campi da calcio e da calcetto, campi da tennis, con particolare riguardo alla attività motoria per soggetti affetti da disabilità motoria, sensoriale o di altra natura;
- servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione e gestione ed acquisiti diretti di beni e servizi per conto terzi; con la precisazione che, come previsto dalla normativa UNI, con facility management devono intendersi servizi ausiliari integrati resi ad un'organizzazione privata o pubblica; con global service, deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;
- esercizio dell'impresa agricola, di cui all'art.2135 c.c. e quindi l'attività diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione ed valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. In particolare acquisto, affitto e vendita di fondi rustici e di aziende agricole;
- lavori di giardinaggio, cura e pulizia del verde, per conto di privati e/o enti pubblici, anche mediante la partecipazione a bandi di gara;
- lavori di allestimento con piante e colture di piante, alberi, arbusti, ecc. per interni ed esterni, da parti di enti pubblici o da privati, lavori di forestazione, prevenzione e studio di incendi boschivi;
- forniture di piante ornamentarie, per esterni ed interni; progettazione di aree a verde;
- attività agricole e forestali previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, attività previste dal Piano forestale Nazionale e dalle leggi nazionali e regionali in materia agrituristica, faunistico venatoria e di difesa del suolo;
- lavori di sistemazione e di manutenzione di carattere idraulico forestale, opere di forestazione ed utilizzazione boschiva, opere di miglioramento del patrimonio boschivo sia a scopo produttivo che protettivo e ricreativo, anche mediante la partecipazione a bandi di gara;



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

- eseguire lavori di manutenzione pulizia e vigilanza di aree naturali, parchi, giardini, ed aree aperte al pubblico;
gestire "aree protette" e aziende agrituristiche, riserve faunistiche, riserve naturali, per la migliore valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico ed ambientale;

La cooperativa per il raggiungimento dei suoi scopi è impegnata a:

1) diffondere l'idea di prestazione dei servizi alla persona come soluzione anche terapeutica di alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione di studio, mantenendo rapporti volti allo scambio di informazioni con organismi interessati al settore sia al livello regionale e nazionale che europeo ed internazionale. In particolare, tale scopo verrà perseguito promuovendo attività di studio, ricerche quantitative e qualitative, indagini trasversali di interesse socio-psicologico e sanitario, con speciale riferimento alle problematiche della regione Basilicata e del Mezzogiorno. Sull'orizzonte problematico dei servizi sociali e sanitari si punterà a garantire una consulenza permanente, attraverso l'istituzione di una banca dati, agli organismi istituzionalmente competenti nella progettazione, programmazione ed erogazione dei servizi sociali;

2) promuovere la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale, in particolare destinato agli operatori impegnati nelle scuole, ospedali, nidi d'infanzia, consultori, istituti di rieducazione di pena, centro per la lotta alle dipendenze, comunità alloggio per anziani;

3) promuovere la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli operatori sanitari ed assistenziali;

4) promuovere iniziative culturali e di studio epidemiologico attraverso l'organizzazione di ricerche, studi, seminari, convegni, tavole rotonde, dibattiti, informazioni al pubblico ed agli studiosi sulle attività della cooperativa con divulgazione dei risultati delle iniziative di cui ai punti precedenti;

promuovere tutte le iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci ed a migliorare la professionalità e l'immagine del loro lavoro anche con servizi miranti alla qualità e al monitoraggio dei servizi.

Il tutto con la specificazione che la Cooperativa non ha come scopo l'espletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati, ma soltanto quella di porre a disposizione di questi ultimi un apparato di strutture e di mezzi, sì che non venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155, la Cooperativa intende esercitare la propria attività nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al DPCM 29/11/2001, recante «definizione dei livelli essenziali di assistenza» e ss.mm., pubblicato nel suppl. ord. alla G.U. n.33 8/2/2002;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del DPCM 14/2/2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato in G.U. n.129 6/6/2001;

d) turismo sociale, di cui all'art.7, comma 10, L. 29/3/2001, n.135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

e) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scola-

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

stica ed al successo scolastico e formativo.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- partecipare ad altre cooperative sociali, proponendosi espressamente lo scopo del finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- concedere avalli cambiali, fidelussioni ed ogni qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- stimolare lo spirito di previdenze e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuate esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le operazioni finanziarie verranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, ed in modo non prevalente. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

* acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;

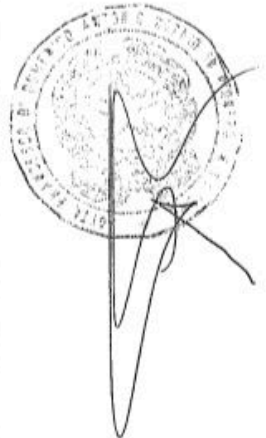
* emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art.58 L. 23/12/1998 n.448, in osservanza a tutte leggi vigenti in materia, ed in particolari alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il risparmio e quanto previsto dall'art.2410 del Codice Civile;

* compiere tutti gli atti e negozi giuridici idonei o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale;

* aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies c.c., costituire altre società al fine di meglio raggiungere lo scopo sociale che la cooperativa si prefigge, dare adesioni, assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative ed in società di altra natura giuridica che hanno analogo oggetto, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa può svolgere sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

diffondere i "principi" della cooperazione mutualistica.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Gli aspiranti soci devono possedere una comprovata esperienza nel settore specifico in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o simili di almeno 2 anni.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

ne, in misura comunque non superiore al 25% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ritorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ritorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

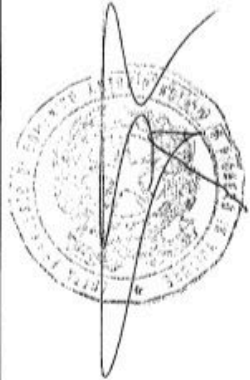
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

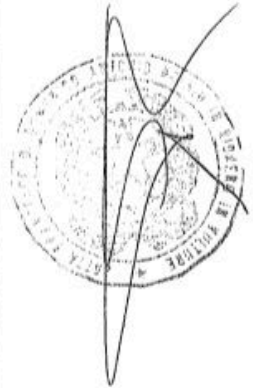
Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le mo-



Aut. S. P. Zotta

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

dalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni. Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV **STRUMENTI FINANZIARI**

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro *** (da 25 a 500) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

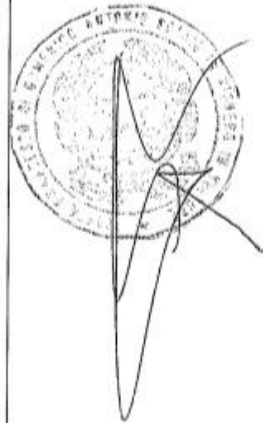
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'arti-



Handwritten signature and initials.

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

colo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci coopera-

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

tori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

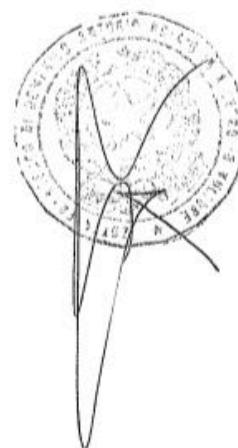
Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le



Antonia

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

**TITOLO V
RISTORNI**

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

la qualità e quantità del lavoro prestato e il vantaggio conseguito dalla cooperativa nell'ottica del perseguimento degli scopi sociali;

l'aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato di eventuali vendite.

**TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25,00 euro;
- 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 100,00 euro;
- 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate al

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

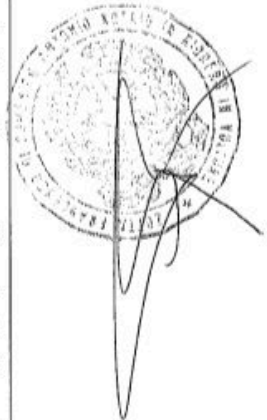
Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, da compilarsi in conformità alle norme di legge, con particolare riferimento a quanto dettato dall'art. 10, secondo comma, D.Lgs. 155/2006.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente,



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

te, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve disponibili.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 25, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII
ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 29 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 30 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal pre-

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

sente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata :

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto

Art. 32 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

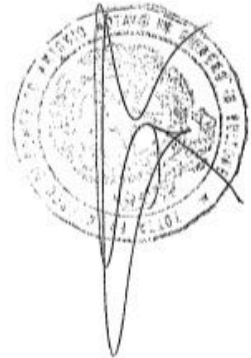
Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualun-



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

que sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 34 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 36 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi se-

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

condarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 5 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Titolo VIII

Consiglio di amministrazione

Art. 37 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

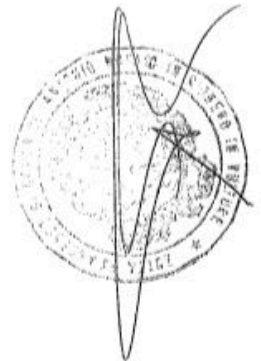
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi ri-



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

feriscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo IX

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 42 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nei registri istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

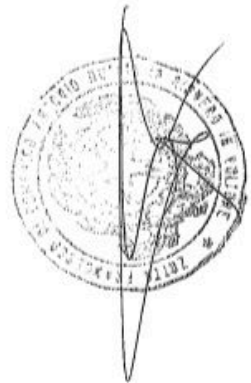
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di illeggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui



Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 43 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 45 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta (mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Potenza che provvederà alla nomina dell'arbitro e/o degli arbitri, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società) da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la cooperativa. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa deci-

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

sione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

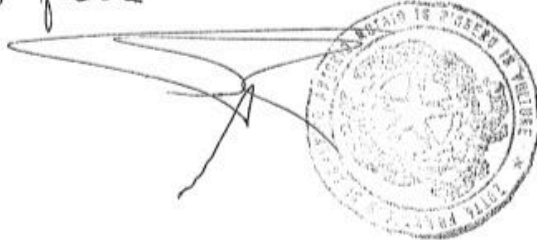
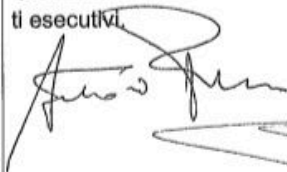
TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese

Esente da Imposta di bollo ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012
n.1 convertito con modificazioni dalla L 24 marzo 2012 n. 27.